

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 2343, 428, 829, 1187, 1226 e 1812-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1992

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore
e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (n. 2343)

d'iniziativa del senatore **MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1990

Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per
il riordino dell'istruzione secondaria superiore (n. 428)

d'iniziativa dei senatori **CHIARANTE, ALBERICI, NOCCHI,
MESORACA, ARGAN e CALLARI GALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1987

Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (n. 829)

**d'iniziativa dei senatori MANZINI, SPITELLA, BOMPIANI, SALERNO,
SARTORI, D'AMELIO, COVIELLO, LAURIA, LOMBARDI, DI STEFANO,
PINTO, GIAGU DEMARTINI e BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (n. 1187)

d'iniziativa dei senatori MANIERI, AGNELLI Arduino e RIGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1988

Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (n. 1226)

**d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COLETTA, COVI, DIPAOLO,
PERRICONE, VALIANI e VISENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1988

Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore
(n. 1812)

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO,
GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ,
PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Le ragioni che militano in favore della necessità e dell'urgenza della riforma della scuola secondaria superiore sono tante. Ne offre una sintesi significativamente incisiva il 25° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese (pagg. 135 e segg.): «cresce e si consolida nel Paese una domanda sociale di formazione evoluta, centrata sui bisogni di qualità ed efficienza». Si tratta di una domanda e di una propensione formativa dovute «all'aumento della "mobilitazione cognitiva" nel corpo sociale; ... alla crescente centralità della risorsa umana nei processi produttivi, cui corrisponde un aumento dell'investimento formativo da parte dei soggetti economici; alla progressiva espansione di bisogni sociali orientati alla qualità (nei consumi di beni e servizi), dovuti essenzialmente alla affermazione di priorità valoriali di tipo post-materialistico». Orbene, le istituzioni stentano a dare una risposta sufficientemente coerente a tali bisogni. «All'intensità e alla velocità delle trasformazioni della domanda sociale (soprattutto tra le giovani generazioni) si è opposta la rigidità formale-procedurale e la frammentazione dell'offerta formativa pubblica, lenta nel metabolizzare il nuovo proveniente dal sociale, centrata più sulle logiche e gli equilibri della committenza interna che sull'esigenza di fornire "prestazioni orientate al cliente"». Ci sono tante «spie» della distanza che separa il sistema formativo dalla domanda sociale di formazione. Basti citare: un tasso di scolarità tra i 15 e i 17 anni tra i più bassi d'Europa; un aumento significativo della mortalità universitaria ed una sensibile diminuzione del numero di diplomi universitari; l'assenza di un sistema integrato di orientamento scolastico e professionale e di interventi e programmi di valutazione sistematica delle prestazioni e della produttività.

Sinora, per quanto riguarda l'ambito della scuola secondaria superiore, alla domanda di innovazione si è risposto con la sperimentazione, resa possibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. L'ultimo episodio di sperimentazione è il «Progetto 92», riguardante l'istruzione professionale, che prevede un biennio con la stessa area comune di discipline degli istituti tecnici, in sostanziale coerenza con il progetto della commissione ministeriale per la riforma dei programmi della scuola secondaria superiore, nota come commissione Brocca. Ora, se è positivo l'intento di anticipare e preparare la riforma con la sperimentazione (si è parlato di riforma strisciante), è pur vero che, a lungo andare, essa dimostra il suo corto respiro. La sperimentazione (cito ancora il 25° Rapporto CENSIS) manifesta una logica «per parti e per luoghi», una caratteristica peculiare del nostro sistema formativo, «che appare in grado di sostenere solo processi di innovazione localmente e soggettualmente delimitati e circoscritti».

È tempo di porre un punto fermo alla sperimentazione, di istituzionalizzare il meglio delle acquisizioni in un sistema riordinato e razionalizzato. È tempo di certezze giuridiche nella scuola italiana: è una viva aspirazione di studenti e docenti, delle famiglie e degli operatori della scuola.

Intorno ai temi della riforma della scuola secondaria superiore e dell'estensione dell'obbligo scolastico si è continuato a svolgere, anche in questa X legislatura, un dibattito ampio e complesso, che ha interessato non solo le forze politiche e il Parlamento, ma l'intera opinione pubblica gravitante intorno al mondo della scuola. Un dibattito caratterizzato, da una parte, da una convergenza sostanziale sulla necessità di mettere un punto fermo, con una deliberazione legislativa, alle ricerche e agli

studi che in materia si susseguono da oltre vent'anni (il cosiddetto decalogo di Frascati, il primo documento organico che fissa alcune linee direttrici della riforma, risale al 1972); dall'altra parte, da una estrema differenziazione di posizioni in merito al disegno nuovo dell'istruzione secondaria superiore, che qualcuno colloca persino nel contesto di una revisione globale dell'intero sistema scolastico italiano, a cominciare dalla scuola materna.

Il dibattito sulla riforma è stato questa volta sollecitato e animato dall'iniziativa assunta dal Governo di affidare, come si è accennato, ad una commissione di esperti, presieduta dal sottosegretario Brocca, il compito di riformare i programmi di studio della scuola secondaria superiore, cominciando da quelli del biennio, in vista del progetto, assai largamente condiviso, di estendere l'obbligo dell'istruzione dagli attuali otto anni a dieci. L'iniziativa del Governo, pur suscitando una perplessità di fondo sul metodo (bisogna fissare prima il contenuto o il contenitore?), ha avuto il merito indubbio di accelerare il processo di ricerca e di confronto, in sede politica e in sede accademica, sulla nuova struttura della scuola secondaria.

Purtroppo, neppure in questa legislatura il traguardo è stato raggiunto. Comunque la 7^a Commissione del Senato ha voluto affidare le conclusioni del suo lavoro, lungo e faticoso, a un documento che possa costituire il punto di partenza per il successivo impegno legislativo. Ed ha accompagnato l'approvazione, in sede referente, di un testo di riforma con un ordine del giorno con il quale - richiamandosi alla continuità istituzionale di Governo e Parlamento - impegna il Governo a farsi promotore, nella prossima legislatura, di un disegno di legge che, tenendo conto dei risultati cui la Commissione è pervenuta e del dibattito e del confronto che si sono sviluppati, proponga alla riflessione del legislatore soluzioni adeguate per l'estensione dell'obbligo scolastico nel contesto di una secondaria riformata. In tale ordine del giorno si richiamano due questioni essenziali: la realizzazione di «una sufficiente

equivalenza culturale per gli insegnamenti comuni impartiti nei primi due anni successivi alla scuola media, relativi all'assolvimento dell'obbligo scolastico da prolungare», e il «rapporto fra istruzione secondaria superiore e formazione professionale». Si auspica un disegno di legge d'iniziativa governativa, con la convinzione che la mancanza di un tale supporto in questa legislatura non ha certo agevolato l'iter del dibattito parlamentare. Pur avendo il Governo, nelle diverse dichiarazioni programmatiche rese all'inizio dell'attività dalle diverse compagini governative succedutesi nella legislatura, puntualmente confermato la sua volontà e il suo impegno in merito alla riforma, una sua concreta iniziativa di legge non si è mai verificata, segno evidente di una scarsa coesione della maggioranza su alcuni punti del disegno riformatore, e causa non ultima di alcuni rallentamenti nella fase della discussione.

La Commissione si è trovata di fronte a ben cinque proposte differenti (n. 428, d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; n. 829, dei senatori Manzini ed altri; n. 1187, dei senatori Manieri ed altri; n. 1226, dei senatori Gualtieri ed altri; n. 1812, dei senatori Filetti ed altri). Dopo una fase di confronto tra le varie, a volte divaricate, posizioni un apposito Comitato ristretto enucleò, con la partecipazione attiva del Governo, una bozza di articolato che potesse costituire la base del successivo dibattito in sede plenaria. Non si trattava di un vero e proprio «testo unificato concordato». E nondimeno esso costituiva una prima sintesi dei problemi emersi e delle acquisizioni di fondo. Il relatore ritenne di farlo proprio e presentarlo quale autonomo disegno di legge all'attenzione della Commissione (atto Senato n. 2343) come un «primo momento di elaborazione sintetica» di linee riformatrici, come «uno strumento di lavoro che faciliti la discussione e il dialogo in Commissione» (relazione al disegno di legge n. 2343). Certo è che tale bozza ha costituito da allora a tutt'oggi il punto di riferimento del dibattito, ripreso con forte interesse e vigore intellettuale dentro e fuori il Parlamento. Essa è stata adottata

dalla Commissione quale testo base per la elaborazione dell'articolato da sottoporre all'Assemblea, nel quale dovrebbero intendersi assorbite le cinque proposte di legge menzionate dianzi.

Il progetto di riforma, quale si delinea nel testo approvato dalla 7^a Commissione, si basa su un impianto piuttosto lineare: la scuola secondaria superiore comprende l'istruzione liceale a ciclo quinquennale e l'istruzione professionale a ciclo triennale. Il carattere «unitario» della scuola secondaria, acquisizione generalmente accettata nel dibattito riformista in Italia e all'estero, viene assicurato dalla presenza di una consistente fascia oraria dedicata all'insegnamento delle discipline comuni per tutti i tipi di scuola e per tutti gli indirizzi; tale fascia è ovviamente maggiore nei primi due anni e subisce negli anni successivi una graduale contrazione in favore delle discipline specifiche d'indirizzo. Coerenti con questa impostazione sono le decisioni assunte in materia di passaggi e rientri. Sono state formulate norme di garanzia adeguate, basate sulla verifica del grado di preparazione acquisito, ovviamente diversificata rispetto ai tipi di scuola o agli indirizzi fra i quali il passaggio avviene.

Ampio è stato il dibattito sul tema dell'unitarietà e diversificazione, con un occhio rivolto all'esperienza di altri Paesi europei, dove la tendenza all'omogeneizzazione dei percorsi formativi si è negli ultimi anni allentata in favore del riconoscimento delle differenze, ritenuto necessario per la riuscita scolastica. L'essenziale è «delineare il confine tra una diversificazione che acuisce la disegualianza e l'emarginazione scolastica e una diversificazione che tiene conto delle diverse esigenze e offre nuove possibilità ai giovani in difficoltà» (Rapporto CENSIS).

In questa logica, si è preferito determinare con precisione i tipi di liceo, lasciando alla valutazione del Ministro della pubblica istruzione la successiva individuazione degli indirizzi per alcuni di essi (tecnologici e artistici) e per tutti gli istituti professionali.

Non è mancata l'attenzione della Commissione verso realtà scolastiche speciali,

sorte per soddisfare particolari esigenze professionali o specifiche vocazioni territoriali o particolari condizioni sociali (come quelle dei lavoratori studenti). Senza venir meno al principio dell'unitarietà sul piano dei contenuti culturali dei corsi della scuola secondaria superiore, si lascia alla competenza del Ministro la possibilità di istituire corsi ad ordinamento speciale, anche dietro sollecitazione di enti ed organismi preposti a settori produttivi e a servizi nel territorio.

Alla scuola secondaria superiore viene, tra gli altri, assegnato il compito di promuovere «l'acquisizione di autonome capacità di apprendere, di scegliere e di sperimentare» (articolo 1, comma 3). Perché questa funzione possa essere svolta, occorre favorire l'orientamento nei giovani fornendo loro «le conoscenze indispensabili e gli strumenti appropriati per l'individuazione, l'attuazione, la verifica e la correzione delle scelte» (articolo 2, comma 5).

Quello dell'orientamento si può definire un punto qualificante del progetto di riforma qui proposto. Esso ha trovato l'unanime consenso della Commissione, che ha voluto dare non solo un segno di generica volontà, ma indicazioni precise in merito (articolo 4) che rendano concretamente fruibili da parte degli alunni adeguati servizi di orientamento.

Altro punto qualificante è quello del riconoscimento dell'autonomia amministrativa e organizzativa ai licei e agli istituti professionali. La Commissione si è limitata a enunciare il principio (articolo 2, comma 6), rinviando a successiva norma l'attuazione dello stesso. È altresì da sottolineare che il disegno di riforma contiene anche un timido accenno all'autonomia didattica, laddove si statuisce che le singole istituzioni scolastiche possono differenziare, sia pure parzialmente, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni, «al fine di assicurare la pari dignità e la migliore capacità formativa di ogni corso di studio e l'opportuna integrazione delle discipline» (articolo 3, comma 8). Un timido avvio di autonomia didattica, che potrebbe avere un seguito ben più importante. Qui basti

accennare al fatto che, da una recente indagine del CENSIS, è risultato che i presidi chiedono per i loro istituti maggiore autonomia amministrativa e didattica.

Il tema dell'elevazione dell'età dell'obbligo scolastico ha trovato in Commissione massima attenzione. Nessuna incertezza sul fatto che esso corrisponda ormai ad una esigenza improrogabile del sistema formativo italiano. Basti il dato che, dopo le recenti leggi scolastiche emanate da Spagna e Portogallo, l'Italia è l'unico Paese della CEE che prevede solo otto anni di istruzione obbligatoria. Nessuna incertezza, anche, sul fatto che tale tema andava dibattuto e risolto nel contesto del nuovo impianto della scuola secondaria superiore, per la stretta connessione tra l'uno e l'altro problema. E solo negli ultimi giorni del dibattito in Commissione, quando si andava profilando l'impossibilità, a causa degli avvenimenti politici, di varare la riforma, si pensò per un momento a stralciare gli articoli concernenti l'obbligo per farne un provvedimento legislativo autonomo. Ma il tentativo fallì nel giro di poche ore.

Pressochè generale era, inoltre, la convinzione che «una semplice innovazione strutturale non sia assolutamente sufficiente a colmare le carenze qualitative e quantitative del prodotto formativo per raggiungere l'obiettivo dichiarato di elevare la soglia culturale minima di accesso al mondo del lavoro, fornendo strumenti, cognitivi ed orientativi, adeguati alle montanti esigenze della società» (Rapporto CENSIS).

Ma il contrasto, assai corposo, è emerso fra i Gruppi politici (e onestà vuole che si dica che lo spartiacque delle differenziazioni non sempre è coinciso con quello che normalmente separa la maggioranza di Governo dall'opposizione parlamentare) quando si è affrontato il nodo delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico prolungato.

Si sono contrapposte due esigenze: quella di assicurare a tutti i giovani uno *standard* formativo omogeneo su obiettivi culturali di alta qualità; e quella di tener conto delle esigenze diverse dei giovani, cui si deve

offrire una gamma di opportunità formative quanto più vasta possibile. Le «differenze» nei giovani sono un'innegabile realtà, che comporta la conseguenza di offrire diversificate soluzioni ai loro problemi formativi.

In sostanza in Commissione sono emerse due posizioni: consentire l'assolvimento dell'obbligo unicamente entro le strutture dell'istruzione scolastica; oppure coinvolgere, con determinati limiti e garanzie, anche le strutture della formazione professionale, la quale è affidata alle competenze delle regioni, secondo l'articolo 117 della Costituzione e la legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845. Questa seconda ipotesi, che è quella prevalsa, è stata sostenuta dalle seguenti argomentazioni. Già nella relazione al disegno di legge n. 2343 si richiamava l'attenzione sul fatto che «la soluzione del problema del prolungamento dell'istruzione obbligatoria non può prescindere da una peculiarità tutta italiana, ossia il fenomeno della "mortalità" scolastica che colpisce in particolare le zone tradizionalmente deboli del nostro territorio, stigmatizzando anche sotto questo aspetto l'annoso divario tra Nord e Sud». Pertanto, «la necessaria attenzione verso le fasce deboli della popolazione studentesca, quelle maggiormente interessate al fenomeno della "mortalità", suggerisce la promozione e l'organizzazione di forme nuove e agili di recupero e di motivazione all'apprendimento, che diano al prolungamento dell'istruzione obbligatoria un contenuto essenziale e vitale, al di là del mero carattere di costrizione». A conforto di tale preoccupazione giunge l'analisi del Rapporto CENSIS: «Il prolungamento dell'età obbligatoria... non raggiungerà il suo obiettivo se prioritariamente non si pone attenzione al "fattore motivazionale", cioè a far sì che questi due anni in più non si risolvano in un moltiplicarsi delle delusioni e degli insuccessi scolastici, ma siano realmente un'occasione di crescita culturale». Si suggerivano, in conseguenza di questa riflessione, oltre ad una «unitarietà di impostazione culturale, metodologica e didattica» del primo biennio della scuola secondaria superiore (in sostanza indicata dalla commissione Brocca), anche l'indicazione di «percorsi formativi

che si caratterizzino per una più stretta integrazione fra discipline teoriche e discipline pratiche, con una maggiore e più incisiva presenza di queste ultime» (relazione al disegno di legge n. 2343).

Si aggiunga un'altra riflessione. Il giovane, «chiamato» alla formazione professionale dalla preoccupazione di un rapido inserimento nella vita attiva e nel mondo della produzione e del lavoro, deve trovare nel sistema - opportunamente arricchito e potenziato sul piano culturale - un'occasione di potenziamento della propria formazione culturale e di maturazione sociale e politica, in modo che la sua crescita professionale sia inserita nel contesto dello sviluppo integrale della persona. Si tratta in sostanza di superare l'antica dicotomia, che ispirò la riforma gentiliana, di due tipi di scuola, escogitati e voluti per fini diversi: una scuola per chi è destinato a «pensare», e un'altra per chi è destinato ad «eseguire». Una dicotomia che è stata già superata dalla mentalità moderna, in una società in cui acquista peso crescente la spinta verso la promozione sociale di coloro che sono rimasti esclusi dagli studi. Una mentalità che, purtroppo, il sistema scolastico italiano non appare ancora condividere pienamente, dandole uno sbocco coerente sul piano istituzionale. Una motivazione che trova più ampia giustificazione in una esigenza «europea»: l'allineamento, in vista dell'attuazione del mercato comune, dei sistemi formativi del nostro Paese e di quelli degli altri Paesi della Comunità in cui meno si configura quella sorta di frattura fra cultura scolastica e cultura del lavoro, ancora presente nella realtà italiana.

Alla luce di queste riflessioni e motivazioni, la Commissione è pervenuta - non senza forti contrasti politici - alla conclusione di coinvolgere anche il sistema della formazione professionale nell'assolvimento dell'obbligo scolastico, con precise garanzie (cfr. articolo 12) che ne assicurano sia il livello culturale e i principi dell'attività didattica, equivalenti a quelli dei primi due anni dei corsi della scuola secondaria superiore, sia la professionalità del personale direttivo e docente.

In materia di assolvimento dell'obbligo, si è già richiamata l'attenzione sulla necessità di guardare alle fasce deboli della popolazione scolastica, per le quali non sarebbe produttiva una fiscale costrizione a rimanere sui banchi di scuola, ma è necessaria l'offerta di differenti opzioni educative e culturali. A questa esigenza risponde l'istituzione dei «progetti di orientamento e di nuove opportunità» (articolo 11), suggerita da uno dei disegni di legge di iniziativa parlamentare e accolta dalla Commissione. Si tratta di interventi formativi destinati a quegli adolescenti che non hanno regolarmente terminato i corsi di scuola media a causa di ritardi, abbandoni, difficoltà varie. Tali interventi sono attivati di necessità nell'ambito della scuola media, essendo rivolti a soggetti che non hanno conseguito la licenza media, strumento indispensabile per l'accesso ai corsi della scuola secondaria superiore. Hanno lo scopo di favorire la rimotivazione all'apprendimento, il conseguimento della licenza media, l'orientamento professionale.

In conclusione, l'articolato approvato dalla Commissione si può così compendiare.

Articolo 1. - La scuola secondaria superiore, cui si accede con la licenza della scuola media, promuove lo sviluppo della personalità dello studente con una formazione culturale e una preparazione professionale di base, capaci di orientare e guidare le sue scelte; promuove altresì lo sviluppo di autonome capacità di apprendere e di scegliere, oltre che una consapevolezza per la partecipazione alla vita democratica.

Articolo 2. - La struttura della scuola secondaria superiore si fonda sui licei quinquennali (classico, linguistico, socio-psico-pedagogico, scientifico, scientifico-tecnologico, tecnologico con i diversi indirizzi, economico, artistico con i diversi indirizzi) e sugli istituti professionali triennali, con i diversi indirizzi.

Licei e istituti professionali hanno personalità giuridica con autonomia amministrativa e organizzativa.

I piani di studio comprendono insegnamenti comuni a tutti, insegnamenti comuni

a più licei e istituti professionali, insegnamenti specifici.

Articolo 3. - Nel disporre i piani di studio e l'orario settimanale delle lezioni (che può variare da 30 a 36 ore, elevabili a 40 per l'istruzione professionale) il Ministro della pubblica istruzione tiene conto: di una soglia, di almeno 19 ore, da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni; del rapporto fra discipline comuni e discipline di indirizzo, che varia negli ultimi tre anni in favore delle ultime; della necessità che i piani di studio degli ultimi tre anni comprendano insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici; della opportunità che sia previsto un minimo di flessibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, nello stabilire programmi e orari degli insegnamenti comuni (un timido avvio di autonomia didattica).

Articolo 4. - Al fine di orientare gli studenti a maturare attitudini e scelte, il collegio dei docenti elabora un programma di interventi, che può prevedere la collaborazione di enti e di agenzie esterni alla scuola.

Articolo 5. - I corsi quinquennali dei licei si concludono con un esame di Stato (le cui modalità di svolgimento sono rinviate ad apposita legge), valido sia per l'accesso all'università sia per l'inserimento nell'attività lavorativa.

I corsi triennali dell'istruzione professionale si concludono con un esame di qualifica, il cui diploma è valido per l'inserimento nell'attività lavorativa, per l'accesso a corsi specialistici di formazione, per il rientro nella scuola secondaria superiore.

A titolo di «credito formativo», a conclusione di ogni anno di studio, lo studente può richiedere un certificato attestante la frequenza con la valutazione del piano di studio seguito.

Articolo 6. - Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti può istituire corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, allo scopo di soddisfare specifiche esigenze professionali, anche in riferimento a particolari vocazioni territoriali.

Articolo 7. - Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti istituisce appositi corsi di scuola secondaria superiore per renderne possibile la frequenza ai lavoratori. Tali corsi sono caratterizzati da una flessibilità di orario e calendario e da procedure didattiche opportunamente differenziate, pur conservando equivalenti contenuti culturali e professionali rispetto ai corsi ordinari. Il Ministro stabilisce criteri di massima per l'istituzione e l'organizzazione dei suddetti corsi.

Articolo 8. - Si dettano norme per i passaggi ed i rientri. La finalità di fondo è quella di scoraggiare la «mortalità» scolastica, consentendo il passaggio da un tipo di scuola ad un altro con la garanzia della verifica del profitto. Tale verifica, per i primi due anni, si limita a un giudizio di merito per le discipline comuni e al conseguimento di risultati positivi nella frequenza di corsi appositi per le discipline non comuni; per gli anni successivi, sono previste prove di idoneità.

È altresì previsto, con apposite garanzie, il passaggio dal sistema della formazione professionale al sistema scolastico.

Articolo 9. - Si estende a dieci anni complessivi la durata dell'istruzione obbligatoria in coincidenza con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. Si estende di conseguenza a dieci anni il diritto alla fruizione gratuita del servizio scolastico.

Articolo 10. - All'obbligo di istruzione si assolve, dopo la frequenza della scuola elementare e media, con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore o dei corsi di formazione professionale integrati. È prosciolto dall'obbligo chi abbia osservato le norme sull'istruzione obbligatoria per almeno dieci anni, o abbia frequentato i corsi dei cosiddetti «progetti di orientamento e di nuove opportunità».

La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

Articolo 11. - Per i giovani che non riescono a portare a termine i corsi della scuola media a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, sono attivati

nella scuola media particolari interventi formativi, i cosiddetti «progetti di orientamento e di nuove opportunità». Essi sono predisposti ed attivati da appositi consigli di classe, hanno durata annuale e mirano al conseguimento della licenza media, all'orientamento professionale e alla rimotivazione all'apprendimento.

Il Ministro della pubblica istruzione ne stabilisce modalità e procedure attuative.

Articolo 12. - Si stabiliscono le norme per i corsi regionali di formazione professionale entro cui si può assolvere all'obbligo scolastico. Garanzie principali: durata biennale; programmi delle discipline comuni uguali a quelli dei corsi della scuola secondaria superiore; attività didattica conforme a quella della scuola secondaria superiore; affidamento della direzione e della docenza a personale qualificato; possesso della licenza media per i giovani ammessi.

Norme particolari vengono fissate per i docenti delle discipline comuni: o appartengono ai ruoli statali, o vengono assunti dai gestori dei corsi a loro spese, purchè in possesso dei requisiti professionali richiesti. Il Ministero della pubblica istruzione vi destina personale delle dotazioni organiche aggiuntive; se necessario assume nuove unità. È infine previsto il ricorso allo strumento della convenzione tra Ministero e regioni per disciplinare i rapporti reciproci in ordine all'utilizzazione del personale, delle strutture e delle attrezzature.

L'obbligo scolastico si può anche assolvere frequentando un corso di formazione professionale integrato presso una scuola secondaria superiore. I relativi parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico sono stabiliti mediante apposite convenzioni fra il provveditore agli studi, il preside della scuola secondaria superiore e il gestore dei corsi di formazione professionale.

I corsi previsti da tale articolo hanno carattere sperimentale e durano sei anni. All'inizio del quinto anno, vagliati i risultati conseguiti, il Ministro della pubblica istruzione ne dispone la soppressione o la prosecuzione in via permanente.

Articolo 13. - Allo scopo di verificare l'attuazione delle norme relative all'obbligo scolastico, presso ogni regione è istituito un Osservatorio con il compito di realizzare studi e ricerche in merito al fenomeno.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali, per raccogliere e verificare i dati sull'assolvimento dell'obbligo scolastico. Criteri e modalità per la costituzione e il funzionamento degli Osservatori regionali e del Coordinamento nazionale sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Articolo 14. - Presso le singole unità scolastiche è istituita un'anagrafe, al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e rilevazione dei percorsi scolastici degli alunni. Le rilevazioni decentrate affluiscono all'anagrafe centrale della scolarità.

Articolo 15. - Il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi per l'attuazione della legge (in base alla legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 14, comma 4). Oggetti principali dei decreti sono: la determinazione degli indirizzi; la predisposizione dei piani di studio di ciascun indirizzo, oltre che dei corsi ad ordinamento speciale; l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno; i criteri per l'orario scolastico e le attività didattiche; l'organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline; la disciplina degli esami di qualifica nell'istruzione professionale; la disciplina dei crediti formativi.

MEZZAPESA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

sui disegni di legge n. 428 e n. 829

5 luglio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 428 e n. 829, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione di merito a valutare attentamente la norma di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge n. 428, sia in riferimento alla necessità di non addossare alle province oneri finanziari insostenibili, sia in considerazione delle eventuali modifiche delle competenze provinciali che potranno derivare dalla riforma del sistema delle autonomie locali.

Si fa inoltre presente l'opportunità che la Commissione di merito, ove elabori un testo unificato, lo ritrasmetta alla 1ª Commissione per un nuovo e definitivo parere.

sui disegni di legge n. 1187 e n. 1226

17 maggio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge n. 1187 e n. 1226, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE n. 2343

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MEZZAPESA

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale ed una preparazione professionale di base che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore garantisce l'acquisizione di autonome capacità di apprendere e sperimentare e contribuisce ad accrescere il livello delle conoscenze, delle capacità critiche e a favorire la consapevole partecipazione alla vita democratica.

Art. 2.

(Struttura)

1. La scuola secondaria superiore si articola nei seguenti ambiti: umanistico; scientifico; economico; tecnologico; artistico; professionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione scolastica immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. *Identico.*

3. La scuola secondaria superiore promuove altresì l'acquisizione di autonome capacità di apprendere, di scegliere e di sperimentare; accresce il livello delle conoscenze e delle attitudini critiche; favorisce la consapevole partecipazione alla vita democratica.

4. La frequenza della scuola secondaria superiore consente l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria prolungata ai sensi del Titolo II.

Art. 2.

(Struttura)

1. La scuola secondaria superiore comprende:

a) l'istruzione liceale a ciclo quinquennale;

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

2. Ogni ambito comprende più indirizzi. Gli indirizzi sono individuati secondo le modalità dell'articolo 11.

3. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono: insegnamenti comuni a tutti gli ambiti; insegnamenti comuni a più ambiti o a più indirizzi; insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) l'istruzione professionale a ciclo triennale.

2. Fanno parte dell'istruzione liceale: il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo socio-psico-pedagogico, il liceo scientifico, il liceo scientifico-tecnologico, i licei tecnologici, il liceo economico e i licei artistici.

3. I licei tecnologici ed artistici e gli istituti professionali comprendono più indirizzi, che sono individuati con i decreti legislativi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), in conformità ai criteri ivi indicati.

4. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali;

b) insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali o a più indirizzi degli stessi;

c) insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali o dei singoli indirizzi degli stessi.

5. La scuola secondaria superiore favorisce l'orientamento degli studenti fornendo le conoscenze indispensabili e gli strumenti appropriati per la individuazione, l'attuazione, la verifica e la correzione delle scelte, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

6. I licei e gli istituti professionali hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa e organizzativa.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore può variare da 30 ore a 36 ore, elevabili per l'istruzione professionale a 40 ore.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, dispone i piani di studio e l'orario per i licei e gli istituti professionali sulla base:

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

4. Nei primi due anni gli insegnamenti comuni a tutti gli ambiti sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto-economia; matematica; discipline scientifiche sperimentali.

5. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) della consistenza degli insegnamenti e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di studio del singolo indirizzo;

b) della soglia oraria minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a). Tale soglia oraria minima non può essere inferiore alle 19 ore.

3. Per gli anni della scuola secondaria superiore successivi ai primi due, il rapporto tra gli insegnamenti comuni e gli altri insegnamenti, di cui all'articolo 2, comma 4, può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi, in relazione agli obiettivi formativi degli indirizzi.

4. Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, all'istruzione professionale è riconosciuta la facoltà di articolare i propri *curricula* e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro.

5. Al termine del corso triennale dell'istruzione professionale il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, d'intesa con le regioni interessate, corsi annuali o biennali a contenuto sperimentale finalizzati, se biennali, al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale e, se annuali, al solo conseguimento di quest'ultima.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può altresì autorizzare l'istituzione di corsi biennali di cui al comma 5, qualora essi siano finalizzati al solo conseguimento del diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore.

7. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, gli insegnamenti comuni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali.

8. Al fine di assicurare la pari dignità e la migliore capacità formativa di ogni corso di

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica e delle discipline scientifiche sperimentali.

6. Gli insegnamenti comuni a più ambiti o a più indirizzi e gli insegnamenti specifici dei singoli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

7. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi ambiti e indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

8. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

9. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore e si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

studio e l'opportuna integrazione delle discipline, il Ministro della pubblica istruzione definisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri generali secondo i quali - in relazione alle esigenze di progettazione dei singoli piani di studio - le singole istituzioni scolastiche possono differenziare, solo parzialmente, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

9. Gli insegnamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), e gli insegnamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), sono stabiliti con i decreti legislativi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).

10. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

11. L'educazione fisica e sportiva è presente nei cinque anni dei corsi della scuola secondaria superiore.

12. Nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore è assicurato per la durata dei corsi da essa previsti l'insegnamento della religione, da svolgersi in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

Art. 4.

(Attività di orientamento)

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso la sua normale attività, alla promozione, allo sviluppo e alla maturazione delle inclinazioni intellettuali e delle attitudini personali degli studenti in funzione delle successive scelte formative e professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'attivazione di particolari e specifiche atti-

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

Art. 3.

(Corsi, esami e certificazioni)

1. I corsi della scuola secondaria superiore hanno, di norma, durata quinquennale.

2. Essi si concludono con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari, e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa.

3. Negli indirizzi dell'ambito professionale è altresì previsto, a conclusione del terzo anno, un esame di qualifica disciplinato secondo i criteri di cui all'articolo 11. Il diploma conseguito è valido ai fini dell'inserimento nell'attività lavorativa, dell'accesso a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale, della prosecuzione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vità di carattere informativo sulle opportunità professionali, il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico elaborano un apposito programma di adeguati interventi nell'ambito delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento e la collaborazione di enti e agenzie esterni ivi compresi i servizi di orientamento regionali e provinciali; le relative indicazioni sono inserite nel piano annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto n. 416 del 1974.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2, la scuola s'avvale del coordinatore d'istituto per i servizi di orientamento scolastico, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 5.

(Corsi, esami e certificazioni)

1. I corsi della scuola secondaria superiore di durata quinquennale si concludono con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa.

2. Nell'istruzione professionale è previsto, a conclusione del terzo anno, un esame di qualifica disciplinato con il decreto legislativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a). Il diploma conseguito è valido ai fini dell'inserimento nell'attività lavorativa, nonché dell'accesso a corsi specialistici di formazione e d'istruzione professionale, ai

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

degli studi nello stesso o in altri ambiti della scuola secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

4. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione del piano di studi seguito.

Art. 4.

(*Indirizzi e corsi ad ordinamento speciale*)

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, sono istituiti indirizzi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e titoli finali di studio. Alla loro istituzione si provvede mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corsi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e agli altri indirizzi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.

3. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione del piano di studio seguito, avente valore di credito formativo da regolamentarsi con il decreto legislativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b).

Art. 6.

(*Corsi ad ordinamento speciale*)

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

2. L'istituzione può essere promossa dal Ministero della pubblica istruzione o proposta dalle università, dagli enti nazionali di ricerca, dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità nonché dalle regioni, dagli enti locali territoriali e da altre amministrazioni ed enti pubblici preposti a settori produttivi e servizi.

3. All'istituzione si provvede mediante decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per il settore interessato, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le attività di tirocinio, si provvede mediante convenzioni stipulate con amministrazioni ed enti interessati secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, costituisce un albo dei corsi istituiti a norma del presente articolo.

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

2. Al fine di verificare la validità di percorsi formativi caratterizzati da una più stretta integrazione di discipline teoriche e pratiche e da una più incisiva presenza di queste ultime, sono istituiti corsi sperimentali ad ordinamento speciale di durata annuale e biennale, in corrispondenza ai corsi normali dei primi due anni degli indirizzi dell'ambito professionale. Tali corsi, facenti parte a tutti gli effetti della scuola secondaria superiore, sono organizzati secondo i criteri stabiliti all'articolo 11.

3. I corsi, di cui al comma 2, sono istituiti per sei anni scolastici, a partire dall'anno di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. All'inizio del sesto anno, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati, propone al Governo la soppressione della sperimentazione oppure la sua prosecuzione per un altro sessennio oppure la trasformazione dei corsi sperimentali in corsi normali.

Art. 5.

(*Corsi per lavoratori studenti*)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi per le classi pomeridiane e serali hanno la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli diurni. Gli orari devono assicurare il completo svolgimento dei programmi.

(*V., in diversa formulazione, il comma 5 del presente articolo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Art. 7.

(*Corsi per lavoratori studenti*)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi organizzate con orari e calendari flessibili, in relazione alle esigenze degli allievi.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno identiche finalità, stessa durata ed equivalenti contenuti culturali e professionali dei corsi ordinari della scuola secondaria superiore. In essi è assicurato il completo svolgimento dei programmi della scuola secondaria superiore con procedure didattiche opportunamente differenziate anche in relazione all'età degli allievi.

3. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

3. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al presente articolo può esonerare gli studenti dalla frequenza dell'educazione fisica e sportiva nonchè, in tutto o in parte, dalle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori-studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

(Passaggi e rientri)

1. Le scelte di indirizzo oppure di ambito sono compiute dallo studente all'atto di iscrizione al primo anno. Le scelte possono essere modificate in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad indirizzo diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati; nelle discipline

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al presente articolo può esonerare gli allievi dalla frequenza dell'insegnamento di educazione fisica, nonchè, in tutto o in parte, delle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studi.

5. I criteri per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi, per la definizione dei livelli e delle modalità di ammissione ai corsi, per la dislocazione delle sedi, per l'adattamento dei corsi alle esigenze specifiche della formazione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Soppreso (collocato, in diversa formulazione, quale comma 3 del presente articolo).

Art. 8.

(Passaggi e rientri)

1. I passaggi da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe precedente ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio fra classi parallele di licei ed istituti professionali diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) nei primi due anni il passaggio da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamen-

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

previste dal piano di studio dell'indirizzo cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio dell'indirizzo di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso indirizzo si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO II

PROLUNGAMENTO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Art. 7.

(Finalità)

1. Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale più ampia e più idonea a promuoverne la crescita persona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio di provenienza;

d) negli anni successivi il passaggio da un tipo di liceo o istituto professionale ad un altro o da un indirizzo ad un altro si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità;

e) al termine del corso triennale dell'istruzione professionale è prevista una prova di idoneità per l'iscrizione al quarto anno dei licei tecnologici.

2. *Identico.*

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

TITOLO II

PROLUNGAMENTO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Art. 9.

(Finalità)

1. Per assicurare agli alunni una ampia preparazione culturale idonea a promuoverne la crescita personale, l'orientamento

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

le, l'orientamento professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica, la durata della istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a decorrere dal primo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti i giovani di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

Art. 8.

(Modalità di assolvimento)

1. All'obbligo prolungato di istruzione si assolve:

a) con la frequenza dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore, ordinari o speciali, previsti nel Titolo I;

b) con la frequenza dei corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 9.

2. È prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

scolastico e professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quello degli Stati membri delle Comunità europee, la durata della istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni, a decorrere dal primo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

Art. 10.

(Modalità di assolvimento)

1. Si assolve all'obbligo di istruzione con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore previsti nel Titolo I;

b) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 12.

2. È prosciolto dall'obbligo d'istruzione l'alunno che dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o che altresì abbia frequentato i corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 11.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica, che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essa deve contenere, a domanda, i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno.

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

Art. 9.

(Progetti di orientamento e di nuove opportunità)

1. Sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire: la rimotivazione all'apprendimento; il completamento dei corsi della scuola media inferiore, anche in vista del superamento del relativo esame di licenza; il reinserimento nei corsi della scuola secondaria superiore; l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi si può accedere a partire dal quattordicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, per chi ha abbandonato o interrotto gli studi.

4. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti da appositi consigli di classe, composti da docenti, a qualunque titolo presenti nella scuola.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Progetti di orientamento e di nuove opportunità)

1. Sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire:

a) la rimotivazione all'apprendimento;
b) il completamento dei corsi della scuola media, in vista del superamento del relativo esame di licenza e dell'eventuale accesso ai corsi della scuola secondaria superiore;

c) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi possono accedere gli alunni a partire dal quattordicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, quanti abbiano abbandonato o interrotto gli studi.

4. *Identico.*

5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per l'attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 12.

(Corsi regionali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. I corsi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), devono:

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) avere una durata non inferiore a due anni;

b) contenere, nella soglia oraria minima di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i programmi degli insegnamenti comuni nei primi due anni della scuola secondaria superiore, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento delle attività proprie dei corsi stessi;

c) prevedere l'organizzazione dell'attività didattica in conformità dei principi secondo cui si esplica l'attività didattica nella scuola secondaria superiore statale;

d) essere affidati, per la direzione e la docenza degli insegnamenti comuni di cui alla lettera b), a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale;

e) esigere, per l'ammissione ai corsi stessi, il possesso da parte degli studenti della licenza di scuola media.

2. Agli studenti che frequentano i corsi si applicano, ai fini dei passaggi, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Agli insegnamenti comuni viene destinato personale docente statale. Ove non si avvalgano di personale statale, i soggetti gestori dei corsi assumono a proprio carico il personale occorrente per i predetti insegnamenti, purchè questo sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera d).

4. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni interessate, sono disciplinati i reciproci rapporti in ordine all'utilizzazione del personale docente statale, all'utilizzazione delle strutture ed attrezzature ed alla corresponsione di eventuali contributi a favore dei soggetti che gestiscono i corsi, ove si accertino maggiori oneri sostenuti per l'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti, in conseguenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Prima della stipula della convenzione, il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi regionali idonei per qualità didattica,

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

locali ed attrezzature all'assolvimento dell'istruzione obbligatoria.

5. Per la destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive, e successivamente mediante nuove assunzioni secondo le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica statale ed assolve i compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato.

6. L'obbligo scolastico si assolve altresì seguendo un corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di un piano di studio integrato con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, da frequentare presso una scuola secondaria superiore. A tal fine è stipulata un'apposita convenzione tra il provveditore agli studi, il preside della scuola secondaria superiore ed il soggetto gestore che intende istituire il corso integrato, con la quale sono determinati i parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico che il corso stesso deve assicurare.

7. Con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono dettate le norme per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, per la definizione degli schemi-tipo delle convenzioni previste dai commi 4 e 6.

8. All'inizio del sesto anno di attuazione dei corsi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

Art. 10.

(Osservatorio)

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente Titolo è istituito in ciascuna Regione un Osservatorio formato da esperti scelti dai competenti assessori. Tale Osservatorio opera nel quadro degli indirizzi definiti da un consiglio direttivo costituito da rappresentanti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici della amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'Osservatorio regionale ha il compito di realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali con il compito di raccogliere e di valutare i dati. Sulla base degli elementi acquisiti il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente Titolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

della Camera dei deputati, dispone la soppressione o la prosecuzione, in via permanente, delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi regionali secondo le disposizioni recate dal presente articolo.

Art. 13.

(Osservatorio)

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, è istituito in ciascuna regione un Osservatorio formato da esperti scelti dai competenti assessori. Tale Osservatorio opera nel quadro della programmazione regionale in materia di diritto allo studio e di formazione professionale e degli indirizzi definiti da un consiglio direttivo, costituito da rappresentanti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'Osservatorio regionale ha il compito di realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza. A tale scopo può stipulare accordi con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, istituito nella medesima regione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali con il compito di raccogliere e di valutare i dati. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa con propri rappresentanti al Coordinamento nazionale. Sulla base degli elementi acquisiti il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente Titolo.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la costituzione, l'organizzazio-

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

TITOLO III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 11.

(Deleghe legislative)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare negli ambiti della scuola secondaria superiore nonché degli indirizzi ad ordinamento speciale di cui al comma 1 dell'arti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne ed il funzionamento degli Osservatori regionali e del Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali.

Art. 14.

(Attività di monitoraggio)

1. Al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e di rilevazione dei percorsi scolastici dei singoli alunni, anche al fine di verificare il fenomeno della dispersione, dell'evasione e dell'abbandono, è istituita presso le singole unità scolastiche un'anagrafe, con l'utilizzazione di una scheda personale dello studente. È attuata, inoltre, un'anagrafe centrale della scolarità a cui affluiscono anche le rilevazioni decentrate. La struttura, l'organizzazione, le funzioni e le tipologie degli strumenti di rilevazione saranno definite con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 15.

(Deleghe legislative)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nei licei tecnologici ed artistici e negli istituti professionali di cui all'articolo 2, comma 3, nonché nei corsi ad ordinamento

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

colo 4. Ci si dovrà conformare ai seguenti criteri:

1) garantire la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o immediatamente spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

2) per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale si richiede che sia possibile costruire un piano di studi che sia fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria nè solamente pratico-applicativa del sapere relativo all'indirizzo; e che esista un ampio ventaglio di professionalità specifiche che fanno riferimento a quel sapere;

b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studi di indirizzi affini, differenziandolo solo per effettive esigenze di propedeuticità. Per i piani di studio dei corsi triennali successivi si seguirà il criterio contenuto nel comma 7 dell'articolo 2;

c) la definizione dei piani di studio dei corsi sperimentali ad ordinamento speciale che comprenderà gli insegnamenti comuni e si caratterizzerà per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime. Sono prevedibili speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

speciale di cui all'articolo 6, conformemente ai seguenti criteri:

1) garantire la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

2) costruire, per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, un piano di studio che sia fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria nè solamente pratico-applicativa del sapere relativo all'indirizzo, con un ampio ventaglio di professionalità specifiche che fanno riferimento a quel sapere;

b) la definizione dei singoli piani di studio di ciascun indirizzo che, per i primi due anni, avranno carattere unitario, in particolare per gli indirizzi aventi affinità culturali e professionali di base, con una differenziazione limitata alle esigenze di identità, orientatività e propedeuticità dei percorsi, mentre per i piani di studio dei corsi triennali successivi si seguiranno le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 10;

c) la definizione dei piani di studio dei corsi ad ordinamento speciale, che comprenderanno gli insegnamenti comuni e si caratterizzeranno per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime, con la previsione di speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica;

d) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria superiore della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità; la preparazione e l'utilizzazione dei docenti destinati a funzioni di tutoraggio;

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

2. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti e secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi dell'ambito professionale, di cui al precedente articolo 3;

b) l'attivazione dei corsi sperimentali a ordinamento speciale anche in collaborazione con i centri regionali di formazione professionale.

Art. 12.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

f) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti e secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi dell'istruzione professionale, di cui all'articolo 5, tenuto conto delle professionalità specifiche cui il diploma di qualifica dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore;

soppressa

b) la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Per i decreti legislativi di cui al presente articolo si applica la procedura prevista dall'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Soppresso

(Segue: Testo del senatore Mezzapesa)

ne, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti delegati che definiscono indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni setti anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli IRRSAE.

Art. 13.

(Procedure)

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e del contestuale prolungamento dell'obbligo di istruzione, ha inizio a partire dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe. Gli studenti che alla data di avvio del nuovo ordinamento frequentano le classi successive alla prima proseguono il corso degli studi secondo l'ordinamento già in vigore.

3. Nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamenti e strutture, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi piani di studio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante la determinazione degli indirizzi, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

glio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto definisce un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto scolastico. Tale piano è definito sulla base di piani provinciali predisposti dai Provveditori agli studi, dopo aver sentito l'amministrazione provinciale e il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 14.

(Commissione nazionale per l'innovazione nella scuola secondaria superiore)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina con proprio decreto la Commissione nazionale per l'innovazione nella scuola secondaria superiore (CNISS).

2. La Commissione è costituita da non oltre cinquanta esperti, scelti sulla base di riconosciute competenze culturali, scientifiche e professionali, dura in carica sei anni e non può essere prorogata.

3. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni e gruppi di lavoro. Essa al proprio interno elegge il presidente ed un organismo di coordinamento.

4. La Commissione ha compiti di progettazione e valutazione delle innovazioni.

5. Il Presidente della Commissione ed i componenti dell'organismo di coordinamento di cui al comma 3 sono esonerati dal servizio, se dipendenti del Ministero della pubblica istruzione; gli altri componenti della Commissione impegnati in specifiche attività di sottocommissione o di studio, se dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, possono essere esonerati, su domanda, dai normali compiti di servizio, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario per l'espletamento dei compiti loro affidati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

Art. 15.

(*Modifiche successive alla emanazione dei decreti legislativi*)

1. Successivamente alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, possono essere apportate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, modifiche agli indirizzi ed ai piani di studio, fermi restando gli ambiti stabiliti dall'articolo 2 ed i criteri fissati dall'articolo 11.

Art. 16.

(*Convenzioni*)

1. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e di attrezzature didattiche, per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze, per finalità concordate.

2. In particolare possono essere stipulate convenzioni per le seguenti finalità:

a) promuovere attività di orientamento professionale per gli studenti della scuola secondaria superiore;

b) collaborare alla realizzazione di iniziative volte a facilitare i passaggi dalla scuola secondaria superiore al sistema di formazione professionale e viceversa;

c) collaborare per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

d) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

to della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento delle discipline previste dai piani di studio;

e) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con enti che svolgono per statuto attività di formazione professionale, con aziende private e con associazioni professionali per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 2.

Art. 17.

(*Piano nazionale di aggiornamento*)

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico delle singole discipline.

2. Il piano di cui al comma 1 sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRRSAE, delle Università e delle associazioni professionali dei docenti.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli IRRSAE attivano,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo del senatore Mezzapesa*)

su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri presso scuole scelte di intesa con i Provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui al comma 3, nonché per la formazione e l'utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidenti degli IRRSAE ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 428

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIARANTE ED ALTRI

Art. 1.*(Finalità)*

1. La scuola secondaria superiore, nell'ambito di un sistema formativo integrato con le strutture formative esistenti nel territorio, garantisce l'acquisizione di un livello di conoscenze e il possesso di abilità e di strumenti tali da consentire:

a) la piena realizzazione individuale e una consapevole partecipazione alla vita democratica;

b) una formazione culturale e una preparazione professionale di base che permettano sia l'accesso agli studi successivi e superiori che l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 2.*(Ordinamento)*

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e consta di un biennio e di un triennio.

2. La presente legge determina l'unificazione del biennio in tutti gli istituti secondari superiori, gli assetti fondamentali del triennio nonché modalità e competenze per la predisposizione dei percorsi formativi.

Art. 3.*(Elevamento dell'obbligo scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989, l'obbligo scolastico è elevato al sedicesimo anno di età e si adempie con la frequenza del primo biennio del sistema di istruzione secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria e abbia acquisito il diploma di licenza media.

Art. 4.*(Il biennio)*

1. Il biennio garantisce l'elevamento della preparazione culturale di base e l'orientamento sia per le successive scelte di studio, sia per l'accesso al lavoro.

2. Il corso di studi del biennio è così articolato: tre quarti dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni a tutti gli studenti; un quarto è dedicato a una formazione di orientamento sia per gli studi successivi sia per il lavoro.

3. L'area di orientamento è costituita da moduli didattici di materie afferenti ai quattro settori del triennio di cui all'articolo 5 della presente legge, che possono articolarsi in serie con la formazione professionale post-obbligatoria.

4. La scuola è organizzata in classi di area comune e in gruppi interclasse di studenti, per fasce orarie determinate.

5. Lo studente, che scelga di acquisire una qualifica professionale, può integrare la sua formazione con la frequenza, alla fine del biennio, di brevi corsi regionali di formazione professionale, esclusivamente finalizzati ad una specializzazione, che tengano conto delle attività svolte nel curriculum scolastico e in particolare dei moduli dell'area di orientamento.

6. Al termine del biennio gli studenti sostengono un esame che verifica il superamento degli obiettivi formativi del biennio stesso. L'esito positivo dell'esame è attestato dal diploma, che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria ed ai corsi regionali di formazione professionale e costituisce titolo per l'immissione nel mondo del lavoro.

7. Il titolo di studio prevede una valutazione a doppia certificazione per le materie dell'area comune e per l'attività modulare orientativa, al fine di garantire e favorire la massima flessibilità nell'utilizzazione del titolo stesso per la scelta degli studi successivi e per il riconoscimento, nei corsi regionali di formazione professionale, degli studi effettuati.

Art. 5.

(Il triennio)

1. Il triennio si articola in quattro settori conoscitivi e operativi:

- a) visivo-musicale;
- b) linguistico-letterario;
- c) delle scienze sociali;
- d) delle scienze matematico-naturalistiche.

2. All'interno di ciascun settore lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato numero di piani di studio.

3. Il triennio garantisce il possesso di conoscenze fondamentali sia degli insegnamenti comuni che delle discipline specifiche di settore, come il possesso di adeguati strumenti e metodologie conoscitive e operative, al fine di assicurare una capacità di apprendimento continua, nonchè di elaborazione, organizzazione e applicazione delle conoscenze ai grandi settori del lavoro umano.

4. I piani di studio sono costituiti da moduli didattici che consentono, nell'ambito definito dall'articolo 6 della presente legge, la flessibilità dei percorsi formativi.

5. I piani di studio modulati si articolano in:

- a) un numero di ore di insegnamenti comuni a tutti gli studenti non inferiore al 50 per cento;
- b) un 25 per cento di ore di insegnamenti comuni a ciascuno dei quattro settori;
- c) un 25 per cento di ore di insegnamenti di carattere specialistico.

6. Ferme restando le indicazioni delle lettere a) e b) del comma 5, il numero delle ore dell'insegnamento di carattere specialistico di cui alla lettera c) può essere aumentato per i piani di studio attinenti a particolari tipologie professionali.

Art. 6.

(Flessibilità dei percorsi formativi)

1. È consentita l'opzione tra due o più moduli formativi all'interno dello stesso piano di studi.

2. È consentito scegliere un piano di studi diverso da quello precedentemente seguito, integrandolo con i moduli formativi ad esso attinenti.

3. Lo studente, che, conseguito il diploma, intende integrare le competenze acquisite con altre comprese in diversi piani di studio, può integrare la precedente preparazione seguendo corsi afferenti ai moduli formativi e a tal fine necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, gli esami di diploma conclusivi verteranno unicamente sull'accertamento della preparazione acquisita nei moduli formativi integrativi.

Art. 7.

(Esami del triennio)

1. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma, che hanno validità di esami di Stato, con una valutazione a doppia certificazione, analoga a quella prevista per il biennio dal comma 7 dell'articolo 4.

2. Il titolo consente l'accesso all'università. La scelta del corso di laurea o di diploma deve essere coerente con il settore di studi seguito nella scuola secondaria superiore, in base ad una tabella di congruenza stabilita dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Area comune)

1. L'area comune assicura a tutti gli studenti una formazione culturale unitaria e l'acquisizione di un metodo logico e scientifico che costituisca anche il fondamento delle scelte di settore.

2. Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 1 gli insegnamenti dell'area comune hanno l'obiettivo:

- a) di fornire gli strumenti fondamentali di analisi, di comunicazione e di espressione, arricchendo le conoscenze linguistiche, artistiche e musicali e promuovendo l'attività logica e matematica;

b) di sviluppare, anche attraverso la lettura diretta delle testimonianze storiche, letterarie e artistiche di maggior rilievo, la conoscenza della realtà culturale e sociale nel suo sviluppo storico e di promuovere la comprensione critica della realtà contemporanea;

c) di fondare su basi scientifiche la conoscenza della natura, dell'ambiente e delle attività umane che ne determinano la trasformazione attraverso la tecnologia e le applicazioni al lavoro, alla produzione, alla distribuzione dei beni e servizi e ai sistemi di informazione e comunicazione.

3. Nel biennio la preparazione generale comune di cui ai precedenti commi ha come obiettivo il raggiungimento di un livello di formazione di base comune a tutti i cittadini. Nel triennio essa si sviluppa ulteriormente anche in rapporto alle aree di indirizzo.

4. I programmi dell'area comune sono uguali per tutti i settori. Per tutta la durata del quinquennio, l'area comune comprende obbligatoriamente l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

Art. 9.

(Scuola secondaria superiore e formazione professionale)

1. Al fine di realizzare opportuni collegamenti con la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze o con finalità concordate.

2. In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di corsi di formazione professionale in raccordo con le uscite dal ciclo biennale e triennale della scuola secondaria superiore;

b) la realizzazione di corsi di formazione professionale su moduli integrativi la cui

acquisizione costituisca credito formativo per il conseguimento di attestati di qualifica specifici, aggiuntivi e successivi alla certificazione scolastica;

c) la collaborazione per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionali;

d) la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale regionale.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce altresì i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private ai fini di quanto previsto alla lettera d) del comma 2.

4. Al termine della scuola secondaria superiore, e previa un'apposita normativa da deliberare contestualmente a leggi di riforma degli ordinamenti didattici dell'università e di riordino del sistema regionale di formazione professionale, oltre allo sbocco lavorativo e universitario è prevista la possibilità di frequentare, nell'ambito regionale, universitario o scolastico, corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare ulteriormente le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore, secondo una gamma di qualifiche, opportunità, specializzazioni, non conseguibili direttamente nel corso quinquennale.

Art. 10.

(Innovazioni e azioni didattiche positive)

1. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e giuridico-amministrativa, da definire con apposita legge contestuale alle norme delegate di cui all'articolo 11, possono arricchire, innovare e integrare i piani di studio, con la sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamenti e strutture regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilendo rapporti di collaborazione culturale e didattica con gli enti locali, anche nel quadro di progetti innovativi annuali e pluriennali deliberati dagli stessi e che riguardano l'insieme del territorio considerato, con la Radiotelevisione italiana, con i centri pubblici di ricerca, con enti culturali, informativi, sportivi

e con aziende pubbliche e private, anche in riferimento alla possibilità di utilizzare tecnologie avanzate, strutture ed esperti, nonché per effettuare *stages*, attività di tirocinio, incontri e visite guidate.

2. I collegi dei docenti, sentiti i consigli di istituto, i comitati e le assemblee di classe degli studenti e previa elaborazione dei consigli di classe, definiscono le modalità, i contenuti della programmazione didattica collegiale e i criteri di valutazione ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e stabiliscono inoltre forme di intervento didattico innovativo, integrativo ed effettivo in funzione sia della personalizzazione degli interventi formativi, sia del sostegno didattico del recupero.

Art. 11.

(*Delega*)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) le discipline di insegnamento dell'area comune e i contenuti anche di carattere interdisciplinare del biennio e del triennio; i piani di studio e i moduli formativi finalizzati all'acquisizione, al termine del corso di studio quinquennale, delle diverse professionalità di base e dei relativi diplomi;

b) la definizione dei percorsi formativi e delle tipologie di qualificazione professionali afferenti alle quattro aree di professionalità del triennio da realizzarsi mediante raccordi tra le quattro aree di orientamento del biennio e i corsi regionali di formazione professionale;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, di dattilografia, di tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanica, attenendosi al principio della unificazione dei ruoli, della mobilità del personale e della definizione di nuove professionalità docenti;

d) la revisione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore, mediante l'unificazione delle stesse presso le provincie.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina una commissione di esperti di non più di cinquanta membri, espressione delle necessarie competenze culturali, scientifiche e professionali.

3. Tale commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e avvalersi del contributo delle università, di centri di ricerca e di istituti scientifici, nonché delle scuole secondarie superiori in cui siano in corso sperimentazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. La commissione, nell'ambito degli obiettivi generali dell'istruzione secondaria superiore, definisce in una prima fase tutti gli aspetti relativi al biennio. In una seconda fase definisce le questioni inerenti agli assetti del triennio. Al compimento dei lavori della commissione il Ministro della pubblica istruzione predispone gli schemi delle norme delegate, li sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri e li trasmette ad una Commissione parlamentare, composta da venti deputati e venti senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, e nella quale sia assicurata una rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi parlamentari, che si pronuncerà entro trenta giorni. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso da detta Commissione e decorsi i termini, predispone in conformità le norme delegate; queste vengono emanate, dopo l'ulteriore esame del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre il mese successivo al voto della Commissione parlamentare.

5. Nelle materie di cui alla lettere a) e b) del comma 1 possono essere apportati successivi aggiornamenti mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

(*Piano nazionale di aggiornamento*)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organismi pubblici competenti ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e le Commissioni pubblica istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente da attuarsi in due fasi.

2. La prima fase da svolgersi nell'anno scolastico 1987-1988 deve prevedere distintamente e contestualmente:

a) l'attuazione a livello regionale di seminari della durata di almeno cento ore cui partecipino docenti da chiamare e impiegare successivamente, in qualità di formatori, nelle attività di aggiornamento previste dalla seconda fase. La partecipazione ai corsi e l'iscrizione, al termine dell'anno scolastico 1987-1988, negli albi regionali dei formatori avvengono su domanda con la presentazione dei richiesti titoli culturali e la certificazione delle esperienze già effettuate in qualità di esperti e coordinatori di corsi di aggiornamento;

b) l'effettuazione, presso tutte le scuole secondarie superiori, di attività finalizzate all'approfondimento degli obiettivi della riforma e all'elaborazione, da parte dei docenti stessi, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio, con specifico riferimento ai contenuti essenziali, ai programmi delle singole discipline, alle metodologie di programmazione collegiale e di verifica, agli strumenti e all'organizzazione didattica.

3. La seconda fase ha una durata almeno quinquennale, è estesa a tutto il personale, si svolge a partire dall'anno scolastico 1988-1989 e prevede l'organizzazione di interventi di aggiornamento finalizzati all'attuazione della riforma.

4. Il piano nazionale di aggiornamento utilizza le nuove tecnologie informative e gli strumenti messi a disposizione ed erogati mediante apposite convenzioni con la Radiotelevisione italiana e può richiedere la collaborazione del personale e delle strutture della formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

5. Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un biennio, su base distrettuale o

interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, nonché per la documentazione educativa, la progettazione di attività di innovazione e sperimentazione, la ricerca didattica. I centri sono strutture operative degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), utilizzano sedi e attrezzature fornite dalle provincie e coordinano attività di aggiornamento da svolgere sia nei centri stessi che in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

6. Le attività di aggiornamento si svolgono durante l'intero anno scolastico, mediante sequenze articolate su moduli didattici, e utilizzano, oltre a una parte delle ore riguardanti le attività non di insegnamento previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, da dedicare alla programmazione didattica collegiale dei consigli di classe, una quota aggiuntiva di ore per il personale che nel corso dei cinque anni sarà chiamato, per contingenti, a partecipare alle attività seminariali previste dalla seconda fase del piano.

7. Secondo le procedure stabilite dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, che regola la contrattazione sindacale per il pubblico impiego, saranno stabiliti incentivi economici o di carriera per tutto il personale scolastico che parteciperà all'effettuazione del piano di aggiornamento.

Art. 13.

(Norma transitoria)

1. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua a partire dall'anno scolastico 1988-1989, iniziando dalla prima classe. Gli studenti che frequentino le classi successive alla prima proseguono gli studi secondari con l'ordinamento già in vigore. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 11, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 829

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANZINI ED ALTRI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale più ampia e più idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica, la durata dell'istruzione obbligatoria viene prolungata a complessivi dieci anni, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Articolazione)

1. Per garantire a ciascuno l'effettiva possibilità di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 e per valorizzare anche a fini di utilità generale le diverse capacità, attitudini e libere scelte dei giovani, la presente legge prevede, dopo i primi otto anni di scuola unica, un'articolazione di differenti percorsi formativi equipollenti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

TITOLO II

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO

Art. 3

(Tipologie)

1. Dopo la scuola media inferiore, l'obbligo di istruzione si può assolvere:

a) con la frequenza dei corsi a tempo pieno di cui al successivo articolo 4;

b) con la frequenza dei corsi a tempo parziale di cui al successivo articolo 5;

c) con la frequenza dei corsi previsti dai programmi di orientamento e di nuove opportunità di cui al successivo articolo 6.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver frequentato per almeno dieci anni i corsi dell'istruzione obbligatoria.

Art. 4.

(Corsi a tempo pieno)

1. Sono considerati a tempo pieno ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione:

a) i corsi dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore;

b) i corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, strutturati con i criteri e i requisiti stabiliti nel decreto previsto dal successivo articolo 10.

2. Ai corsi di cui alla lettera b) possono accedere, dopo la frequenza del triennio di scuola media inferiore, anche coloro che non hanno conseguito il relativo diploma di licenza.

Art. 5.

(Corsi a tempo parziale)

1. Sono considerati a tempo parziale, ai fini dell'assolvimento dell'ultimo anno dell'istruzione obbligatoria, i corsi integrativi seguiti durante:

a) lo svolgimento di attività di apprendistato ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 21 della legge n. 56 del 1987;

b) l'esecuzione di contratti di formazione e lavoro secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Sono altresì considerati a tempo parziale, ai fini di cui al primo comma, i corsi predisposti per quei giovani che svolgano regolare attività lavorativa, anche stagionale,

ai sensi del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, o siano occupati nell'agricoltura o in imprese familiari. Il decreto di cui al successivo articolo 10 stabilirà le modalità di svolgimento di tali corsi ai fini della dichiarazione di equipollenza, le caratteristiche di durata e di impegno lavorativo delle attività svolte; le modalità del loro accertamento ai fini dell'ammissione ai corsi.

3. I corsi a tempo parziale sono attivati nelle sedi scolastiche o nelle sedi riconosciute a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, tali corsi, diurni o serali, devono avere durata complessiva non inferiore a quella di un regolare anno scolastico e devono essere conclusi entro il diciottesimo anno di età. La loro organizzazione in moduli didattici è regolamentata secondo i criteri e i requisiti stabiliti nel decreto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 6.

(Programmi di orientamento e nuove opportunità)

1. Ai fini della presente legge, sono denominati «programmi di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'istruzione obbligatoria per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i relativi corsi.

2. Tali interventi sono progettati al fine specifico di favorire:

- a) la rimotivazione all'apprendimento;
- b) il completamento dei corsi di scuola media inferiore, anche in vista del superamento del relativo esame di licenza;
- c) il reinserimento nei percorsi a tempo pieno o a tempo parziale;
- d) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità lavorative.

3. Ai corsi previsti dai programmi di orientamento e di nuove opportunità si può accedere a partire dal quattordicesimo anno di età, previo parere motivato del consiglio della

classe di appartenenza, oppure a richiesta per chi ha abbandonato o interrotto gli studi. I programmi di orientamento e di nuove opportunità saranno attivati, tenendo conto delle esigenze specifiche, dalle istituzioni scolastiche o formative interessate, sulla base di progetti di massima predisposti di concerto con il consiglio scolastico distrettuale competente per territorio.

Art. 7.

(Passaggi)

1. È garantita la facoltà di passaggio tra i differenti percorsi, di cui agli articoli 2 e 3, mediante prove o corsi integrativi determinati dal consiglio della classe di destinazione o dal competente collegio dei formatori, atti ad accertare o conseguire la preparazione circa i programmi o parte di essi non svolti durante il percorso di provenienza e ritenuti funzionali alla prosecuzione nel nuovo percorso.

2. Il decreto delegato di cui al successivo articolo 10 stabilirà i criteri di equivalenza tra le classi o i cicli dei differenti percorsi formativi, avuto riguardo alle finalità della presente legge e alla specificità dei singoli percorsi.

3. Con i medesimi criteri e le medesime modalità si provvede all'accertamento della validità dei percorsi seguiti al fine della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore o nella formazione professionale, fermo restando il requisito del possesso della licenza media quando richiesto dalla vigente normativa.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 8.

(Osservatorio)

1. Al fine di verificare l'attuazione della presente legge, viene istituito un osservatorio regionale sull'istruzione obbligatoria, formato da tre esperti nominati dai competenti assesso-

ri regionali, che opera d'intesa con l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, con gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con gli organismi regionali, avente il compito di realizzare studi e ricerche:

- a) sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza;
- b) sui contenuti e sull'organizzazione dei differenti percorsi formativi;
- c) sui passaggi da un percorso all'altro;
- d) sulla domanda formativa del territorio.

Art. 9.

(Informazione)

1. Sulla base dei dati forniti dagli osservatori di cui al precedente articolo 8, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro della pubblica istruzione consegna ai Presidenti delle Camere un rapporto sull'attuazione della presente legge.

Art. 10.

(Deleghe)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione con particolare riguardo ai criteri e requisiti per la strutturazione dei corsi e alle indicazioni di massima relative ai programmi e ai piani di studio.

2. Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche e le condizioni della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fermo restando il valore della licenza media e delle qualifiche professionali conseguite ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e privati per i quali ne sia richiesto il possesso.

3. Resta ferma la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rilasciare qualifiche professionali.

Art. 11.

(Interventi speciali)

1. Al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani maggiormente svantaggiati sul piano formativo, viene istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un fondo di lire 50 miliardi da destinare ad interventi progettuali di sostegno educativo, culturale ed economico in aree prioritarie. Tale fondo viene utilizzato secondo i criteri indicati da una Commissione formata da dieci membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 13.

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per il biennio 1988-1989, si provvede, quanto a lire 50 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola» e, quanto a lire 150 miliardi per l'anno 1989, a carico del medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1187

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI

Art. 1.*(Finalità)*

1. Al fine di assicurare a tutti i giovani una organica formazione di base, corrispondente ad obiettivi sia di elevazione culturale, sia di orientamento scolastico e professionale, l'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1988-1989.

Art. 2.*(Struttura del biennio)*

1. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale si realizza, dopo il conseguimento della licenza media, mediante la frequenza di un corso di studi biennale, rispondente alle finalità di cui all'articolo 1. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

2. Il corso di studi di cui alla presente legge comprende un'area di materie comuni, corrispondente di norma ai tre quarti dell'orario scolastico complessivo, ed un'area di indirizzo, costituita da due discipline di studio afferenti uno dei settori di cui all'articolo 4; esso favorisce l'orientamento e consente agli studenti di verificare la scelta del settore effettuata all'inizio del primo anno.

3. Al termine del primo anno, la scelta di un diverso settore comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. I corsi integrativi sono organizzati dai provveditori agli studi.

4. Il corso di studi biennale di cui alla presente legge è attivato all'interno di tutte le scuole secondarie superiori previste dall'ordinamento vigente, e ne sostituisce i primi due anni. Ad esso si accede con la licenza di scuola media.

5. In ciascuna scuola secondaria superiore sede del biennio unitario di cui alla presente legge sono attivati almeno due dei settori di cui all'articolo 4.

6. La composizione-base delle classi è quella relativa alle lezioni di area comune, e viene effettuata a prescindere dalla scelta del settore di studio compiuta dagli allievi. L'orario sarà di conseguenza predisposto in modo da consentire agli allievi delle singole classi-base di frequentare le lezioni dei diversi settori di studio, attivati nelle scuole alle quali sono iscritti, indipendentemente dalle classi-base di provenienza. Qualora gli allievi di una o più classi-base scelgano settori di studio diversi, le classi vengono ricomposte sulla base delle scelte di settore effettuate dagli allievi stessi.

Art. 3.*(Ordinamento degli studi)*

1. I piani di studio dei corsi biennali di cui alla presente legge comprendono:

- a) materie dell'area comune;
- b) materie di settore;
- c) pratica di laboratorio, connessa all'insegnamento delle materie.

2. L'insegnamento della religione si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede, ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Art. 4.*(Settori di studio)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, i settori in cui si articolano i corsi di studio biennali sono i seguenti:

- a) delle arti;
- b) umanistico;
- c) delle scienze sociali e dell'informazione;
- d) tecnologico-scientifico;
- e) tecnologico-professionale.

2. In considerazione dei problemi specifici posti dal settore delle arti e da quello tecnolo-

gico-professionale, è consentita la deroga al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2, per ciò che concerne il numero delle materie di settore ed il loro rapporto con le materie dell'area comune, che devono comunque essere identiche, ed avere identica estensione oraria, in tutti i piani di studio.

Art. 5.

(Area comune)

1. Le materie dell'area comune, articolate nel corso del biennio, sono finalizzate ad approfondire, con metodo storico e critico, conoscenze, linguaggi, strumenti di analisi relativi alle fondamentali espressioni della civiltà umana, ed il loro insegnamento ha l'obiettivo di assicurare pari opportunità formative a tutti gli studenti, integrandone e completandone le conoscenze acquisite attraverso gli studi precedentemente seguiti.

2. La definizione delle materie dell'area comune e dei relativi programmi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7, deve corrispondere all'esigenza di assicurare agli allievi una formazione comprensiva delle essenziali componenti della storia e dell'attività umana nelle sue manifestazioni contemporanee: la lingua italiana, una lingua straniera, le linee essenziali delle letterature e delle arti, compresa la musica e lo spettacolo, la storia, compresa quella dei movimenti culturali e ideali, le scienze giuridiche, economiche e sociali, la matematica, la conoscenza scientifica dell'uomo, dell'ambiente e della natura, i moderni sistemi di informazione e comunicazione, le attività fisiche e sportive.

3. Alla pluralità delle componenti culturali indicate nel comma 2 non corrisponde necessariamente una distinta materia.

Art. 6.

(Piani di studio)

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti, e con i criteri di seguito

indicati, entro il termine di tre mesi dalla approvazione della presente legge:

a) la definizione dei piani di studio di ciascun settore di cui all'articolo 4. Essa concerne:

1) le materie dell'area comune, secondo le finalità previste nell'articolo 5;

2) le materie caratterizzanti ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, in modo da assicurarne l'armonica integrazione con le materie dell'area comune. Tali materie devono essere individuate in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge;

3) i criteri didattici per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva, nonché le modalità per gli eventuali interventi didattici opportuni per la progressione degli studi, con esclusione degli esami di riparazione, che sono soppressi;

b) la normativa relativa alla ristrutturazione dei primi due anni degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, avendo cura che in ciascuno di essi vengano attivati almeno due dei settori di cui all'articolo 4.

2. Gli schemi delle norme delegate, predisposti dal Ministro della pubblica istruzione e sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, vengono trasmessi alle Commissioni permanenti competenti per materia del Senato e della Camera, che si pronunciano su di essi entro trenta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso o decorsi i termini, predispone le norme delegate, che vengono emanate dopo l'ulteriore esame del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi di insegnamento, l'orario delle materie dell'area comune e di quelle relative a ciascuno dei settori di cui all'articolo 4, nonché le prove di idoneità sono stabiliti con decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 6.

2. I programmi debbono avere carattere indicativo e debbono essere tali da valorizzare la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà della ricerca e della sperimentazione didattica. Essi possono essere realizzati anche in forma modulare, infra-annuale o per unità di studio.

3. Per la definizione dei piani di studio, ivi compresa l'indicazione delle discipline e dell'orario di ciascun settore di studio, nonché dei programmi ed orari di insegnamento delle singole discipline, il Ministro della pubblica istruzione si avvale di commissioni di esperti nominati secondo criteri di competenze disciplinari e professionali, nel rispetto del pluralismo culturale.

4. Gli esperti appartenenti al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, chiamati a far parte delle commissioni di cui al comma 3, possono essere esonerati, a domanda, dai normali obblighi di servizio per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori di dette commissioni.

5. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, essi vengono sottoposti a verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

(Aggiornamento del personale)

1. Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione predispose un piano nazionale pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente che sarà chiamato ad operare nei corsi di studi biennali. Tale piano, la cui prima fase di applicazione sarà estesa a tutto il personale interessato, sarà attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo, del Centro europeo dell'educazione e delle università, e si avvarrà in modo sistematico delle moderne tecnologie infor-

mative, nonché di programmi e servizi che potranno essere erogati, sulla base di una apposita convenzione, dalla RAI-TV.

Art. 9.

(Procedure di attuazione)

1. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente, a decorrere dal 10 settembre 1988, iniziando dalla prima classe. Gli studenti che a questa data frequentano classi successive alla prima proseguono gli studi secondo l'ordinamento già in vigore.

2. I provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e le provincie, sottopongono al Ministro della pubblica istruzione, entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 6, i piani provinciali di utilizzazione degli istituti delle scuole secondarie superiori. Detti piani devono prevedere l'attivazione in ciascuna scuola di almeno due dei settori di studio di cui all'articolo 4 tenendo conto anche delle esigenze di razionale utilizzazione del personale docente.

Art. 10.

(Certificazione degli studi)

1. La certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

2. A conclusione del corso di studi biennale di cui alla presente legge è rilasciato agli studenti un certificato attestante la valutazione degli studi compiuti. La valutazione interamente positiva è titolo valido per la continuazione degli studi nel successivo triennio di scuola secondaria superiore in un indirizzo coerente con il settore frequentato da ciascun allievo, o anche in un indirizzo diverso previo superamento di apposite prove; la valutazione parzialmente positiva costituisce credito formativo al fine dell'inserimento nei corsi o cicli di formazione professionale previsti dalla leg-

ge 21 dicembre 1978, n. 845, e per l'eventuale rientro nel sistema scolastico.

3. A partire dal 10 settembre 1990 il possesso del certificato di assolvimento dell'istruzione obbligatoria di cui al presente articolo, recante la valutazione interamente positiva, costituisce titolo giuridicamente valido ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e in tutti gli altri casi nei quali, anche nel quadro di accordi internazionali, sia richiesta una formazione di base di durata decennale.

Art. 11.

(Abrogazione di norme)

1. Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 56.400 milioni per il 1988, in lire 80.500 milioni per il 1989 ed in lire 120.280 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 sotto la voce: «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1226

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Art. 1.

(Durata dell'obbligo scolastico)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo di frequenza scolastica, da assolversi tra il quinto e il quindicesimo anno di età, comprende:

a) un anno di scuola preparatoria, da assolversi nella scuola materna riordinata secondo i criteri di cui all'articolo 2;

b) la scuola elementare;

c) la scuola media;

d) almeno un anno di scuola secondaria superiore, ovvero, per coloro che non superano l'esame di licenza media, da intendersi come titolo valido ai fini della iscrizione alla scuola secondaria superiore, l'anno di orientamento e recupero di cui all'articolo 4.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

Art. 2.

(Attuazione)

1. I bambini che compiono il quinto anno di età entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso sono tenuti a frequentare un anno preparatorio alla scuola elementare, da attivarsi presso le scuole materne statali secondo i criteri di cui ai commi successivi.

2. La frequenza di detto anno deve garantire lo sviluppo dei fondamenti affettivi, sociali e cognitivi idonei ad agevolare l'inserimento nei processi scolastici mirati alla alfabetizzazione promossa nella scuola elementare.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge in materia di riordino della scuola materna statale, che

assume il nome di «scuola dell'infanzia», secondo i seguenti criteri:

a) il fine istituzionale della scuola dell'infanzia è quello di creare idonee situazioni di apprendimento per i bambini dai 3 ai 6 anni, tenendo conto degli stadi di sviluppo di questa età e delle eventuali diversificate difficoltà individuali dovute a disturbi dell'intelligenza o del comportamento, allo svantaggio culturale o a veri e propri *handicaps*;

b) la scuola dell'infanzia non si propone di anticipare i programmi di istruzione della scuola elementare, ma di stimolare ed arricchire un patrimonio di conoscenze e di abilità che i bambini possono acquisire come prerequisito utile alla scolarizzazione successiva;

c) la scuola dell'infanzia accoglie bambini che hanno compiuto o compiono entro il 31 dicembre il terzo anno di età e non superano alla stessa data il sesto anno;

d) l'iscrizione dai 3 ai 5 anni è facoltativa, quella dai 5 ai 6 anni è obbligatoria. Per la fascia obbligatoria la scuola rilascia attestati di frequenza;

e) non sono previste ripetenze;

f) la frequenza è gratuita;

g) il personale docente di futura assunzione dovrà essere in possesso di formazione universitaria e di abilitazione specifica.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo redige un piano per la diffusione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, in misura adeguata alle esigenze derivanti dall'obbligo di frequenza, esteso a tutti i bambini di cui al comma 1, ed un coerente piano di aggiornamento del personale in servizio.

Art. 3.

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino a quando non abbiano terminato il triennio di scuola media gli alunni di cui all'articolo 2, la durata della scolarità obbligatoria è prolungata a nove anni complessivi. Essa comprende:

a) la scuola elementare;

b) la scuola media;

c) almeno un anno di scuola secondaria superiore o, in alternativa, l'anno di orientamento e recupero di cui all'articolo 4.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alunni che abbiano frequentato per tre anni la scuola media e che non abbiano affrontato o superato l'esame di licenza, sono tenuti a frequentare l'anno di orientamento di cui all'articolo 4, organizzato presso la scuola media di provenienza. Al termine dell'anno di orientamento e recupero, gli alunni che abbiano conseguito risultati soddisfacenti possono essere ammessi, su delibera del consiglio di classe, all'esame di licenza media. In fase transitoria, ed entro i termini di cui al comma 1, è comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per nove anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

Art. 4.

(Anno di orientamento e recupero)

1. L'anno di orientamento e recupero ha lo scopo di integrare, consolidare e potenziare le conoscenze ed abilità acquisite nel triennio di scuola media e di favorire il processo di orientamento scolastico e professionale.

2. Per assicurare l'armonico sviluppo della personalità dell'alunno e per agevolare un suo più consapevole e motivato orientamento rispetto alla scuola secondaria superiore, alle attività di formazione professionale ed al mondo del lavoro, le scuole medie organizzano un anno di orientamento e recupero, comprensivo delle materie previste dai piani di studio della scuola media e di attività di orientamento. I consigli di classe preposti alla organizzazione di detto anno programmano, sulla base delle verifiche iniziali, organici progetti di recupero e approfondimento, integrandoli con attività sistematiche di orientamento idonee ad offrire agli alunni occasioni molteplici di esperienze concrete in settori operativi diversi.

3. Tali attività, organizzate per brevi cicli, possono consistere in:

a) seminari di informazione su attività e problemi di carattere professionale;

b) sessioni di lavoro e visite guidate presso industrie, laboratori, uffici, aziende agricole e artigiane, musei, archivi, biblioteche, scavi archeologici, ed altri centri di attività di interesse economico, professionale e culturale;

c) cicli di lezioni ed esercitazioni che attraverso l'approfondimento o l'estensione di argomenti affini a quelli delle materie del piano di studi, agevolino l'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine dell'anno di orientamento e recupero l'alunno può accedere ai corsi di formazione professionale o, se in possesso della licenza media, iscriversi al primo anno di scuola secondaria superiore.

4. Per l'organizzazione dell'anno di orientamento vengono utilizzati docenti a qualunque titolo in servizio nella scuola.

Art. 5.

(Organizzazione dell'orientamento)

1. L'organizzazione pratica dell'orientamento è di competenza dei consigli di classe responsabili dell'anno di orientamento, che programmano le diverse iniziative di concerto con i consigli di istituto, cui le proposte dei consigli di classe devono essere presentate. All'uopo la scuola può altresì avvalersi:

a) di esperti delle diverse attività;

b) di personale in servizio presso centri regionali di formazione e di orientamento professionale;

c) di rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e della produzione.

2. Tale personale è retribuito forfettariamente in rapporto alle prestazioni richieste e concordate.

Art. 6.

(Norma di copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 50 miliardi per il 1988, 75 miliardi per il 1989 e in lire 100 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

DISEGNO DI LEGGE N. 1812

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

CAPO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1.**

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. Essa non può tendere a soddisfare la vanità di specifiche categorie sociali o di vuote ambizioni personali, ma concorre alla formazione dei giovani - senza distinzioni socio-economiche - sì che essi possano poi contribuire con la loro preparazione nelle arti e nelle professioni al benessere sociale e al progresso nazionale.

Art. 2.

1. Nella scuola media superiore i giovani approfondiscono le capacità critiche secondo la concezione della vita che si attua nelle discipline umanistiche, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica.

2. È garantita ai giovani la facoltà di seguire gli indirizzi maggiormente conformi alle attitudini rivelate nel quadriennio di scuola media.

Art. 3.

1. Il rispetto del principio dell'eguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione, è garantito dall'intervento dello Stato in favore dei giovani capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con basso reddito.

2. La legge stabilisce la natura degli interventi dello Stato volti alla realizzazione di quanto enunciato nel comma 1.

Art. 4.

1. Unitamente alla preparazione intellettuale, la pratica dello sport è indispensabile per la formazione non solo fisica, ma anche civile e morale dei giovani. Gli alunni delle scuole superiori devono quindi esercitarsi in una o più attività sportive sia a livello preparatorio sia a livello agonistico per almeno due pomeriggi la settimana.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono a dotare ogni istituto di idonee attrezzature sportive polivalenti. Le stesse attrezzature possono essere usate da più istituti purchè sia garantita a ciascuno di essi la facoltà di disporre per almeno sei ore pomeridiane complessive.

Art. 5.

1. Particolare rilievo deve essere dato alle attività del turismo scolastico con l'organizzazione di visite guidate in città d'arte, centri di importanza storica, zone archeologiche di grande interesse ambientale e paesaggistico, a manifestazioni fieristiche, artistiche, culturali in genere ed a importanti avvenimenti sportivi, e ciò nell'intento di favorire l'ampliamento degli orizzonti intellettivi degli allievi e come incentivo alla conoscenza di determinati fenomeni sociali e di costume della Nazione.

2. In questo quadro rientra anche l'organizzazione di scambi fra scuole di province o regioni diverse e di seminari di studi da effettuarsi in centri idonei e in periodi di bassa stagione turistica.

3. Sia nel corso degli scambi che nei seminari previsti dal comma 2 può essere dato spazio anche alle attività sportive di cui all'articolo 25.

4. Alle spese per le visite guidate, gli scambi interprovinciali ed interregionali, l'organizzazione dei seminari di studi, purchè essi si svolgano nell'ambito del territorio nazionale, deve concorrere lo Stato per garantire la partecipazione, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a secondo dei casi, agli alunni di condizioni economiche più disagiate.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Art. 6.

1. La scuola media superiore si articola in un'area umanistico-scientifica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) filologico;
- b) pedagogico.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita dall'istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) agrario;
- b) amministrativo-commerciale;
- c) industriale;
- d) linguistico;
- e) nautico ed aeronautico;
- f) per geometri;
- g) per le attività turistiche ed alberghiere.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Ambedue le aree, quella umanistico-scientifica e quella umanistico-tecnico-professionale, hanno un corso di studi quadriennale.

6. Il passaggio dall'una all'altra area di studio, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

Art. 7.

1. Alla scuola media superiore possono accedere i giovani che, in possesso del giudizio di idoneità conseguito al termine del secondo ciclo della scuola media inferiore, superino un esame di ammissione.

2. La commissione d'esame è composta di cinque membri: quattro insegnanti della scuola superiore, di cui uno con funzioni di presidente, ed un insegnante della scuola media inferiore.

3. Ogni commissione deve esaminare non meno di 20 e non più di 30 alunni.

4. A conclusione dell'esame la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa per la scelta dell'area e dell'indirizzo. Tale indicazione non è però vincolante per le scelte dello studente.

Art. 8.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

2. I consigli di facoltà possono deliberare, tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi del comma 1.

Art. 9.

1. Il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e all'insegnamento nella scuola materna è rilasciato dall'università al termine di appositi corsi biennali teorico-pratici ai quali possono essere ammessi esclusivamente i giovani che, nel liceo, abbiano seguito l'indirizzo-pedagogico.

Art. 10.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo.

Art. 11.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 24 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 25 allievi.

2. Il superamento del numero di 24 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. L'adozione di tale provvedimento è di competenza dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 12.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune a indirizzi che si completa con un gruppo di materie che l'allievo deve scegliere al momento dell'iscrizione.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione culturale, esse sono: italiano, latino, storia, filosofia, lingua straniera, matematica e fisica, educazione fisica, scienze.

3. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo filologico: greco, storia dell'arte o disegno, elementi di diritto pubblico, analisi matematica;

b) indirizzo pedagogico: pedagogia e didattica, psicologia, disegno e musica.

4. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 34 della presente legge. In questa distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in quattro anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi due, lo studio degli insegnamenti elettivi.

Art. 13.

1. L'istituto tecnico, oltre che a tendere alla formazione intellettuale, morale, sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni di medio livello e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 16.

Art. 14.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

Art. 15.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 20 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 25 alunni.

Art. 16.

1. I giovani che abbiano favorevolmente concluso gli studi nell'istituto tecnico possono essere ammessi alle facoltà universitarie congeniali agli indirizzi seguiti.

2. Tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, i consigli di facoltà possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi della presente legge.

Art. 17.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono, attraverso le fondamentali conoscenze proprie della nostra cultura, l'aspetto umanistico:

- a) italiano;
- b) storia;
- c) lingua straniera;
- d) matematica;
- e) educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti di specifici indirizzi vengono puntualmente definite dalla commissione prevista dall'articolo 34 della presente legge.

Art. 18.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifica è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di una lingua straniera, che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

2. Per quelli che frequentano l'area umanistico-tecnico-professionale, ad eccezione dell'indirizzo linguistico, è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

3. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di tre lingue straniere, almeno una delle quali deve essere quella studiata nella scuola media.

4. Per tutti l'insegnamento delle lingue straniere deve essere impartito per un congruo numero di ore settimanali che è determinato ed articolato della commissione istituita ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

Art. 19.

1. Per gli alunni della scuola media superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa.

CAPO III

PROFESSIONALIZZAZIONE

Art. 20.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati dai consigli distrettuali nei distretti scolastici in cui esistano istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

2. Le Regioni, le province, i comuni collaborano, unitamente agli ordini professionali e alle camere di commercio, all'organizzazione dei corsi suddetti. Gli istituti tecnici di provenienza e gli ordini professionali forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.

3. Al termine dei corsi medesimi viene rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consenta l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. Nessun corso può essere indetto quando non venga richiesto e frequentato da almeno 15 candidati.

Art. 21.

1. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che la formula dopo aver sentito, ove esistano, i rispettivi organi professionali, il Presidente della Repubblica decreta a quali uffici pubblici sia consentito accedere e quali attività professionali sia consentito esercitare ai cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

CAPO IV

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 22.

1. Tutte le lezioni e le esercitazioni, ad eccezione delle attività sportive di cui al precedente articolo 4 e delle visite, degli scambi, dei seminari, di cui al precedente articolo 5, si svolgono, per quanto possibile, in orario unico antimeridiano.

Art. 23.

1. L'attività scolastica, ai fini didattici ed operativi, è suddivisa in tre periodi di durata pressochè eguale. Al termine di ogni periodo i Consigli di classe attribuiscono ad ogni alunno un punteggio in decimi per ciascuna materia

in programma ed una valutazione della condotta scolastica, che può essere giudicata «buona», «soddisfacente» o «insoddisfacente».

Art. 24.

1. Sono promossi alla classe successiva gli alunni che nella valutazione relativa all'ultimo periodo scolastico abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai sei decimi in ogni materia d'insegnamento e la valutazione di «buono» o «soddisfacente» nella condotta.

2. La valutazione di cui al precedente comma terrà anche conto del *curriculum* dell'intero anno scolastico.

3. Non si procede alla valutazione degli alunni che siano stati assenti per un numero di giorni superiore ad un terzo di quelli effettivi di lezione. Essi possono però sostenere in seconda sessione, al pari dei privatisti, l'esame di ammissione alla classe successiva superando le prove in tutte le materie di studio.

4. Gli alunni di cui al comma 3, come quelli che per gravi e comprovati motivi hanno conseguito, in una o più discipline e comunque in non più di tre, il punteggio minimo richiesto per la promozione, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva.

5. Alla fine del primo periodo di essa il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 25.

1. Contemporaneamente agli esami di maturità si svolgono anche esami di integrazione per alunni provenienti da scuole di altra area o di altro indirizzo.

2. Le modalità di svolgimento di tali esami sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 26.

1. Nessuna classe può essere frequentata per più di due anni, salvo che per gravi e comprovati motivi la cui valutazione spetta al Collegio dei docenti.

CAPO V

ESAMI DI MATURITÀ

Art. 27.

1. Al termine della scuola superiore gli alunni giudicati idonei dai relativi consigli di classe a maggioranza dei componenti, sostengono un esame di maturità che ha inizio il 10 giugno e deve concludersi entro la fine del mese stesso.

Art. 28.

1. L'esame di maturità consiste nello svolgimento di tre prove scritte (o pratiche o grafiche) e in un colloquio che il candidato è chiamato a sostenere su tutte le materie in programma nell'ultimo anno di corso.

2. Il colloquio si svolge in due distinti momenti per quel che si riferisce alle materie umanistiche e a quelle tecnico-scientifico-professionali. Il colloquio ha per oggetto, in una visione organica d'insieme, vari punti delle materie di studio, che il candidato deve dimostrare di aver approfondito nei necessari elementi formativi ed informativi.

3. I colloqui devono muovere da un argomento liberamente scelto dal candidato.

Art. 29.

1. Le commissioni d'esame sono composte da tutti gli insegnanti del consiglio di classe e si suddividono, al momento del colloquio, in due sottocommissioni che raggruppano gli insegnanti delle materie umanistiche e quelli delle materie tecnico-scientifico-professionali.

2. Le commissioni sono presiedute da un commissario nominato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto tra le seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) presidi ordinari di scuola media superiore;

c) presidi e docenti di scuola media superiore in quiescenza, purchè prima del collocamento a riposo ne avessero titolo;

d) ordinari delle scuole superiori non impegnati nel corso dell'ultimo anno e che ne abbiano titolo.

3. Ogni presidente governativo può presiedere non meno di due e non più di tre commissioni dello stesso istituto.

Art. 30.

1. Nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti, fanno parte della commissione per gli esami di maturità solo i docenti abilitati all'insegnamento delle corrispondenti materie negli istituti di Stato.

2. I provveditori integrano, se necessario, le commissioni per gli esami di maturità di cui al comma 1.

Art. 31.

1. Per ogni anno scolastico il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte o grafiche o pratiche.

2. Prova scritta comune a tutte le scuole superiori sarà la prova di italiano.

3. I temi relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche, sono stabiliti e inviati dal Ministro della pubblica istruzione e saranno resi noti ai presidenti delle singole commissioni nella mattinata in cui si svolgono le prove medesime.

Art. 32.

1. Ai presidenti e ai commissari degli esami di maturità spetta un compenso adeguato alla delicatezza del lavoro svolto e proporzionale alla durata dei lavori. Ai presidenti spetta anche, ove competa, una indennità di missione che consenta loro di soggiornare, con il decoro richiesto dall'importanza del loro compito, nella sede di esami.

Art. 33.

1. A conclusione dell'esame la commissione formula un giudizio sui singoli candidati tenendo conto dei risultati delle prove d'esame, del *curriculum* scolastico e del giudizio di ammissione.

2. Il candidato è dichiarato «maturo» o «non maturo».

3. La valutazione dei candidati maturi è espressa con un punteggio da 36 a 60. Per l'attribuzione del punteggio di 60 occorre l'unanimità dei componenti la commissione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università.

2. Detta commissione, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dalla presente legge all'articolo 12;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la corrispondenza delle nuove cattedre a quelle precedenti;

f) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

Art. 35.

1. La commissione, costituita ai sensi del precedente articolo, conclude i lavori entro 90 giorni dalla sua composizione e comunica le proposte al Ministro della pubblica istruzione che provvede a nominare una seconda commissione composta di docenti di scuola superiore, di universitari particolarmente esperti di problemi scolastici, di ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il compito di tale commissione è quello di definire i criteri di ammissione alle facoltà universitarie per i giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità.

Art. 36.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con proprie ordinanze, il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

3. A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono abolite tutte le norme con essa contrastanti o incompatibili.

Art. 37.

1. Alle maggiori eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con modificazioni dei capitoli di bilancio dello Stato previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 38.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purchè non incompatibili con i suoi concetti informativi.